

## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA BANCA DELLE ORE**

### **PERSONALE DEL COMPARTO**

#### **PREMESSA**

Ai sensi dell'art. 47 del CCNL 2.11.2022 le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio ed essere espressamente autorizzate dal Responsabile e/o Coordinatore ogni qualvolta si prospettino particolari situazioni legate a reali esigenze di servizio. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. Il ricorso al lavoro straordinario non può superare il limite individuale annuo di n. 180 ore limite che può essere elevato – in relazione ad esigenze particolari ed eccezionali – per non più del 5% del personale in servizio e, comunque, fino al limite massimo di n. 250 ore annuali (art. 47, comma 3 e comma 4), preventivamente autorizzate dalla Direzione Generale.

#### **ARTICOLO 1 - FINALITA'**

Al fine di consentire ai lavoratori di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita presso AREUS la Banca delle ore del personale del comparto, ai sensi dell'art. 48 del CCNL del 02.11.2022.

L'istituto prevede la possibilità per i lavoratori dipendenti di attivare un conto individuale nel quale far confluire le ore di lavoro straordinario o supplementare debitamente autorizzate dal proprio responsabile, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 47.

La corretta gestione della banca delle ore permette inoltre una programmazione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi e una conseguente equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro.

## **ARTICOLO 2 - ADESIONE E RECESSO**

L'adesione alla Banca delle ore è volontaria ed avviene pertanto su richiesta del dipendente, sia a tempo pieno che parziale.

Solo per l'anno 2026, l'adesione decorre dal 1° luglio 2026 per le domande pervenute entro il 30 giugno 2026, mentre per gli anni successivi le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente e/o all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro. La decorrenza viene stabilita il 1° gennaio dell'anno successivo alla richiesta e potrà essere revocata entro il 30 novembre con efficacia dal 1° gennaio successivo.

L'eventuale pagamento delle ore maturate a credito sarà garantito entro il 31 dicembre, purché il recesso sia stato formalizzato entro il 15 novembre.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ore accantonate potranno essere recuperate, al di fuori del periodo di preavviso in caso di dimissioni volontarie, prima dell'interruzione del servizio e compatibilmente con le esigenze organizzative dell'azienda.

Il rinnovo alla banca ore è tacito di anno in anno.

Non possono aderire alla banca delle ore i titolari di incarico di funzione organizzativa o professionale di complessità media ed elevata con indennità superiore ai 5.000 euro.

## **ARTICOLO 3 - CONTO INDIVIDUALE**

Nel conto individuale confluiranno le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare debitamente autorizzate come espresso in premessa.

I conteggi orari delle prestazioni rese e i rilevamenti dei crediti/debiti presenti sul conto individuale saranno visibili a cartellino nei tempi tecnici necessari e comunque non oltre il 15 del mese successivo.

Nel conto individuale confluiscono le ore maturate dalla data di adesione all'Istituto della Banca Ore.

#### **ARTICOLO 4 - PAGAMENTO DELLE MAGGIORAZIONI**

Le maggiorazioni, nella misura definita dal CCNL, verranno liquidate mensilmente con una dilazione di due mesi rispetto alla mensilità di riferimento, in considerazione della necessità di chiusura del cartellino (a marzo si pagano le maggiorazioni di gennaio, ad aprile le maggiorazioni di febbraio ecc.).

#### **ARTICOLO 5 - MODALITA' DI FRUIZIONE**

Il lavoratore potrà chiedere di far confluire sul conto le ore di prestazione di lavoro straordinario debitamente autorizzate sino ad un limite massimo di 180 ore annue ovvero 250, nei limiti e nelle modalità rappresentate in premessa.

Il pagamento delle ore accantonate (al netto delle maggiorazioni già corrisposte) può essere richiesto entro il 15 novembre dell'anno di riferimento utilizzando il modulo specifico. La richiesta di pagamento delle ore accantonate può essere anche relativa ad una quota parziale delle ore presenti nel conto individuale. Il pagamento verrà effettuato entro il mese di febbraio dell'anno successivo, tenuto conto delle risorse economiche disponibili. In caso di risorse insufficienti lo straordinario verrà pagato proporzionalmente al valore del fondo provvisorio disponibile.

Le ore non richieste in pagamento possono essere recuperate come riposi compensativi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di accantonamento.

I riposi compensativi sono concordati con il responsabile di servizio/coordinatore e richiesti con l'anticipo necessario alla predisposizione della turnistica, ferma restando l'esigenza di garantire la regolare funzionalità del Servizio, anche con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero di lavoratori contemporaneamente autorizzati.

Il responsabile di servizio/coordinatore dovrà garantire l'equa distribuzione e la rotazione dei recuperi tra i dipendenti. La fruizione delle ore accantonate non deve interferire con il godimento delle ferie maturate che devono essere garantite entro la scadenza contrattualmente prevista.

Qualora alla data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di accantonamento siano presenti ore nel conto individuale del dipendente, le stesse verranno azzerate.

I dipendenti che non aderiscono alla banca ore possono fruire dei riposi compensativi e della liquidazione del lavoro straordinario nel rispetto delle norme previste dal CCNL vigente.

### **ARTICOLO 6 - MONITORAGGIO BANCA ORE**

Ai sensi del comma 5 dell'art. 48, per un costante monitoraggio della banca ore e dello straordinario, l'Azienda fornisce alle OO.SS e alla R.S.U. le informazioni in merito all'andamento della stessa con cadenza semestrale.

### **ARTICOLO 7 - NORME TRANSITORIE E FINALI**

L'esercizio 2026 è da considerarsi sperimentale rispetto alle disposizioni contenute nel presente regolamento che potranno pertanto essere riviste in base agli effetti della loro applicazione e delle risultanze del Monitoraggio di cui all'articolo 6.